



**App. Roma Sez. lavoro, Sent., 18/01/2018**

**AZIENDA**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini - Presidente

Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere rel.

Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi - Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 17/11/2017, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 4131 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 vertente

TRA

( c.f. (...) ), in persona del l.t.p.t., rappresentata e difesa come in atti da: Avv. \_\_\_\_\_  
 ; Avv. \_\_\_\_\_ ; Avv. \_\_\_\_\_ Avv. \_\_\_\_\_  
 elettivamente domiciliati in VIA \_\_\_\_\_ - ROMA

APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE

E

P.C. ( c.f. (...)), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. \_\_\_\_\_ e  
 dall'Avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliati in VIA \_\_\_\_\_  
 ROMA

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE

S. SPA

APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 21527/2012, pubblicata in data 21/12/2012

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con ricorso depositato in data 20/06/2013 T.I. S.p.A. ha proposto appello - con richiesta di integrale riforma e vittoria delle spese del doppio grado - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma, S.L., accogliendo parzialmente la domanda proposta dal lavoratore odierno appellato, aveva dichiarato il diritto di questi ad essere inquadrato nel VI livello del CCNL telecomunicazioni dal 1 giugno 2002, con conseguente condanna della società convenuta e della S. S.p.A., ciascuno per i periodi di rispettiva competenza, al pagamento delle differenze retributive, pari ad Euro 15.091,56 al lordo delle ritenute oltre accessori di legge, scaturenti dal superiore inquadramento dal 1 gennaio 2004 sino ad aprile 2007; ha condannato altresì entrambe le società in solido al risarcimento dei danni da dequalificazione professionale e a titolo di danno biologico, liquidato il primo in

complessivi Euro 20.147,40 e il secondo in Euro 21.946,00 oltre interessi legali. Il tutto con il favore delle spese di lite.

2. - Il tribunale adito ha essenzialmente rilevato, quanto alla domanda relativa al superiore inquadramento e al dedotto demansionamento, come il ricorrente, formalmente inquadrato nel IV livello del CCNL telecomunicazioni, avesse svolto mansioni, analiticamente descritte nel ricorso introduttivo e sostanzialmente confermate dai testi escussi, riconducibili al superiore livello VI, quanto meno a decorrere dal 2002, allorché lo stesso venne assegnato al contenzioso di T., assumendo funzioni di natura direttiva implicanti competenze giuridiche specialistiche con necessario grado di autonomia sicuramente travalicanti la mera tecnicità specialistica propria del V livello. Invero, secondo quanto era emerso dall'istruttoria orale, l'attività del ricorrente non si esauriva nella mera comunicazione di dati inerenti alla pratica da affidare al legale esterno ma con costui interloquiva suggerendo eccezioni e quindi esprimendo valutazioni sugli aspetti procedurali delle vertenze che egli seguiva anche nelle fasi più propriamente del contenzioso, suggerendo i testi da presentare e, nei casi di maggiore complessità, redigendo una nota di accompagnamento alla lettera di incarico. Talché, al diritto al superiore inquadramento conseguiva altresì il diritto ad ottenere le relative differenze retributive a decorrere dal consolidamento delle superiori mansioni svolte in via continuativa, sia pure nei limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente dedotta dalla società convenuta.

Quanto al dedotto demansionamento, il primo giudice ha ritenuto fondata domanda risarcitoria evidenziando, sul punto, la circostanza, acclarata dalle testimonianze acquisite, che il ricorrente dal mese di marzo 2005 sino alla data di esternalizzazione dei relativi servizi ( e successivamente quanto ai rapporti con la società cessionaria) era stato adibito a compiti non confacenti al livello proprio di inquadramento essendo limitata la sua attività ad un mero controllo di liste clienti di venditori di apparati di comunicazione satellitare per verificare da un anno all'altro la variazione dei clienti. Dal mese di marzo 2006 il ricorrente veniva adibito al sottogruppo servizi marittimi settore che poi passò a I. occupandosi della fase finale delle procedure di rilascio delle licenze in base alla normativa sulle stazioni di bordo. In altri termini, lo stesso si occupava del riempimento dei modelli di richiesta di licenza e della verifica dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori con inserimento per ogni cliente degli eventuali dati mancanti. La natura ripetitiva e compilativa dell'attività svolta induceva a ritenere accertata anche la dequalificazione professionale di cui era stato vittima il ricorrente nel periodo di svolgimento di tali mansioni di tipo meramente esecutivo. Richiamati, quindi, i principi giurisprudenziali in materia, ha pertanto riconosciuto l'esistenza di un danno risarcibile sia sotto il profilo del pregiudizio alla professionalità in ragione delle modalità descritte dell'espletamento delle mansioni inferiori al livello di inquadramento, sia sotto il profilo del danno cd biologico, in relazione alla lesione dell'integrità psico-fisica subita dal lavoratore come accertata sussistere sulla base della consulenza tecnica espletata d'ufficio.

3. - L'impugnazione della sentenza da parte della società T. S.p.A. soccombente in prime cure è affidata a quattro motivi.

4. - Si è costituito P.C. resistendo al gravame e spiegando appello incidentale avverso il capo di sentenza che rigettato l'ulteriore domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della cessione del ramo di azienda denominato "S.C.R." avvenuta da T.I. S.p.a. alla società I. (ora S.), e il ripristino del rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

S. S.p.A., pure evocata in questo grado, è rimasta contumace.

5. - All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.

5.1. - Con il primo motivo dell'appello principale T.I. S.P.A. denuncia l'erroneità della motivazione nella parte in cui riconosce nell'espletamento delle mansioni da parte del ricorrente il superiore inquadramento corrispondente al 6 livello, deducendo che quest'ultimo aveva continuato a svolgere la propria attività senza i caratteri della discrezionalità ed autonomia, rispondendo invece alle stringenti direttive impartitegli negli anni dai suoi superiori gerarchici e segnatamente dai Responsabili degli Uffici legali succedutisi nel tempo: a ben vedere, in tale ambito, l'attività svolta dal P. era proprio quella di dipendente "di supporto" alla difesa processuale dell'Ente, in possesso di un limitato grado di autonomia e al quale talvolta veniva richiesto di redigere atti assolutamente di tipo seriale e sempre sotto il costante controllo degli avvocati nel rispetto delle procedure standardizzate, rimanendo estraneo alla determinazione delle strategie difensive e di condotta uniforme. Del pari, la difesa appellante deduce l'erronea lettura delle testimonianze acquisite, alla cui stregua era emersa chiara la natura meramente impiegatizia dell'attività svolta dal P. riguardante la cura del contenzioso

legale affidato a soggetti esterni. Dunque, non si profilava alcuno svolgimento di funzioni direttive inerenti ad attività complesse, con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa.

5.2. - Con il secondo motivo, la società appellante censura la decisione di prime cure per avere illegittimamente ritenuto la sussistenza di un demansionamento in danno del ricorrente in relazione all'adibizione dello stesso sin dal mese di marzo 2005 a mansioni non conformi al proprio livello di inquadramento ( IV). In particolare, deduce che l'assegnazione del lavoratore al "S.R.S." era stata conseguenza di un processo di ristrutturazione avviato da T. nei confronti di tutte le aree di staff della società tra cui anche quella relativa al servizio legale. Sicché il mutamento delle mansioni ben rispondeva a quelle esigenze tecnico-produttive, organizzative e di mercato legittimanti l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro a termini dell'art. 23, lett. D) CCNL T. del 2000. Trascura inoltre la sentenza di valutare appieno il contenuto delle dichiarazioni testimoniali in atti dalle quali si ricava la sussistenza di ragioni obiettive che avevano determinato l'assegnazione del ricorrente al S.R. nello svolgimento di compiti non meramente seriali ma implicanti operazioni di un certo grado di complessità quale la riaggregazione di dati per la rideterminazione dei "portafogli clienti" e in ogni caso corrispondenti al livello di inquadramento. Erroneamente, poi, la sentenza avrebbe fatto riferimento alla marginalizzazione dell'attività lavorativa del ricorrente, a riprova del dedotto demansionamento, laddove essa era dipesa piuttosto dal rifiuto opposto da quest'ultimo allo svolgimento delle mansioni legittimamente affidategli in ambito aziendale.

5.3. - Con gli ultimi due motivi, l'appellante si duole, per stretta conseguenza, della ritenuta sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, posto che l'attività del lavoratore si era svolta in termini di piena continuità, avuto riguardo al contenuto delle prestazioni, con quella iniziale per cui lo stesso era stato assunto, oltre che del danno biologico, erroneamente assunto dal primo giudice sulla base di un'incompleta e carente documentazione sanitaria e di una consulenza medico-legale svolta d'ufficio scarsamente attendibile.

6. - I motivi del gravame principale sono infondati.

6.1. - Rileva in fatto la Corte che dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che il ricorrente P., inquadrato nel IV Livello del CCNL telecomunicazioni, all'inizio del 2002 veniva assegnato al contenzioso cosiddetto passivo di T. presso l'Ufficio legale T., con la responsabilità di seguire le pratiche aventi ad oggetto il risarcimento dei danni alla rete T. per Roma ( teste B.). In particolare, il ricorrente provvedeva ad inviare allo studio legale che assisteva la società nelle controversie giudiziarie le relative lettere di incarico con l'allegata documentazione; segnalava altresì aspetti particolari della procedura oppure eventuali carenze e dimenticanze nella redazione dell'atto con comunicazione delle scadenze a breve, prospettava eventuali chiamate di terzi oppure l'opportunità di sollevare eccezioni non in precedenza valutate, era di supporto nella formazione della lista dei testi e nelle cause di maggiore impegno, partecipava alle riunioni con lo studio unitamente alla dirigente dr.ssa S., responsabile dell'Ufficio legale.

Le funzioni di referente all'esterno per conto del predetto Ufficio legale sono altresì confermate dalla teste M..

6.2. - Parte appellante non contesta le predette acquisizioni dell'istruttoria.

Obietta tuttavia, soprattutto valorizzando il tenore delle dichiarazioni rese da quest'ultimo teste, che il giudice di primo grado abbia erroneamente individuato il connotato delle funzioni di maggiore ed elevata responsabilità ed autonomia - caratterizzante il livello superiore- nelle prerogative riconosciute in capo al ricorrente, ancorché le stesse fossero limitate sostanzialmente ad una mera comunicazione di dati inerenti la pratica da affidare al legale esterno senza significativi margini di discrezionalità e professionalità e, quindi, pienamente confacenti all'inquadramento di pertinenza del ricorrente.

6.3. - Rientrano in tale livello coloro che "...in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi di attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite attraverso idonei percorsi formativi... svolgono anche via solo complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica..."

La declaratoria del profilo professionale del V livello si distingue sostanzialmente per lo svolgimento di "funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti di principi, norme e procedure valide nel campo di attività in cui operano... tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate ovvero anche mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità...".

Infine, il livello VI -CCNL telecomunicazioni (quello rivendicato, sia pure in via subordinata, nel presente giudizio) afferisce ai lavoratori che "...svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo....".

6.4. - Orbene, il Collegio condivide le premesse teoriche dell'appellante principale per cui il concetto di "funzioni direttive" implica non solamente un'attività di controllo e di supporto con relativi margini di decisione e autonomia ma un quid pluris costituito da un complesso di attribuzioni attribuite a colui che è responsabile di un servizio o settore.

6.5. - Tuttavia erra allorché reputa che tali caratteristiche non fossero proprie dell'attività di supporto esplicita dal ricorrente, avendo le stesse natura sostanzialmente impiegatizia, dal profilo più basso e non da professionista secondo quanto riferito dalla stessa teste M., che in sede di deposizione aveva rimarcato la circostanza che il ricorrente trattava pratiche seriali che prevedevano l'intervento del responsabile solo in caso di anomalie.

6.6. - Da una lettura complessiva delle dichiarazioni testimoniali è invece emerso quale dato incontestabile che il P., all'epoca della ristrutturazione dell'Ufficio legale nel 2002, secondo una suddivisione di competenze per materia e per territorio, divenne responsabile del settore contenzioso relativo al risarcimento danni alla rete T., svolgendo funzioni in relazione alle quali lo stesso si occupava del contenzioso di Roma, dunque nell'ambito di un determinato segmento territoriale con la necessaria autonomia di iniziativa decisionale quanto agli aspetti più propriamente di carattere giuridico specialistico, non solo preparando la comunicazione della pratica da inviare allo studio legale per l'instaurazione delle controversie o per resistere a quelle promosse nei confronti dell'azienda, ma interloquendo con gli stessi legali incaricati, suggerendo eccezioni di natura sostanziale o processuale ed esprimendo valutazioni sugli aspetti processuali delle vertenze che egli seguiva anche nella fase propriamente contenziosa e, nei casi di maggiore complessità, redigendo anche una nota di accompagnamento alla lettera di incarico.

6.7. - Come è stato puntualmente osservato dal Tribunale, senza trovare specifica e soddisfacente smentita nelle deduzioni di parte appellante, tale conclusione si coglie nella stessa deposizione della teste M., indicata dalla società resistente, lì dove quest'ultima non ha mancato di riferire che anch'ella partecipava alla suddivisione per materia e territoriale, essendo competente, nell'ambito del medesimo settore contenzioso, per la regione Lazio, Abruzzo Molise e Sardegna, e rivendicando essa stessa, inquadrata in due livelli sopra al ricorrente, funzioni di consulenza giuridica e tecnica, così implicitamente confermando la sostanziale omogeneità tra le mansioni proprie (superiori) e quelle svolte dal ricorrente.

Il primo motivo di censura, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

7. - Quanto agli altri motivi di doglianza, va osservato che l'acclarato demansionamento a decorrere dal mese di marzo 2005 sino alla data dell'esternalizzazione del S.C.R. si ricava per tabulas e in ragione delle plurime e convergenti dichiarazioni dei testi escussi, che hanno ampiamente confermato come allo stesso ricorrente fosse stato affidato inizialmente il controllo di liste di clienti di venditori di apparati di comunicazioni satellitari, per verificare da un anno all'altro la variazione dei clienti (teste P.). Anche successivamente all'esternalizzazione (periodo da settembre 2006 a febbraio 2007) il ricorrente si era occupato della fase finale riguardante la procedura di rinnovo delle licenze in base alla licenza 737 per le stazioni di bordo. Di fatto il ricorrente, in tali mansioni, si limitava a riempire un modulo inserendo i dati della licenza e applicando la marca da bollo. La licenza era poi inviata alla Capitaneria. Il P. era impegnato ma non per tutta la giornata (teste C., già dipendente T. poi divenuto dirigente della S.,). Questi si occupava altresì di altra attività meramente compilativa, consistente nella verifica dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori che erano circa 60.000 ed il lavoro consisteva nell'inserire per ogni cliente i dati mancanti con l'ulteriore compito di segnalare i dati mancanti (testi C. e T.).

7.1. - Tutte attività queste che, a bene vedere, sono da considerarsi non corrispondenti al livello di inquadramento riconosciuto ( IV) difettando le stesse di quella particolare complessità di tipo tecnico-operativo e comunque non richiedenti quella capacità di valutazione ed elaborazione proprie del livello di appartenenza e viepiù alle superiori mansioni di fatto svolte nell'ambito dell'incarico di responsabile del settore contenzioso risarcimento danni alla rete di cui si è detto innanzi.

7.2. - Vale richiamare al riguardo i principi giurisprudenziali in tema di dequalificazione professionale e di legittimità dello *jus variandi* espressione del "diritto vivente" : Sez. U, Sentenza n. 25033 del 24/11/2006 "Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente"

Ed ancora: "In tema di mansioni diverse da quelle dell'assunzione, la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti - che legittima lo "ius variandi" del datore di lavoro, a norma della disciplina legale in materia ( *art. 2103 cod. civ.* , come sostituito dall' *art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300*) - deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto." (Cass., n. 7453 del 12/04/2005).

"La equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi", a norma dell'*art. 2103 cod. civ.* - e che costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione logica, coerente e completa - va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini" (Cass. n. 6326 del 23/03/2005).

7.3. - Occorre dunque in sintesi: a) prima di tutto, che le mansioni precedenti e successive siano affini professionalmente; b) che il patrimonio professionale acquisito nella precedente esperienza, sia pienamente utilizzato (se non addirittura arricchito).

Nel caso di specie appare evidente che il nucleo significativamente qualitativo del bagaglio professionale acquisito negli anni è totalmente estraneo alla tipologia di competenze e conoscenze tecnico-amministrative richieste nella nuova assegnazione.

7.4. - A ben vedere, ritiene la Corte che, al di là di una valutazione di conformità discendente dalle riportate previsioni contrattuali collettive, vi siano elementi seri e concreti che facciano ritenere la non equivalenza tra mansioni svolte precedentemente e successivamente al 2005, difficilmente potendosi la professionalità del ricorrente spiegare, e anzi trovare occasione di possibile ulteriore arricchimento, nell'ambito e a seguito di un cambiamento, così radicale, dell'ambito settoriale di inserimento e quindi dei compiti assegnati.

7.5. - A tali condivisibili principi si ataglia la decisione di primo grado che si reputa per ciò solo immune dalle censure poste dalla società appellante in punto alla dedotta violazione e falsa applicazione delle invocate disposizioni di contrattazione collettiva.

Alla luce di tali brevi considerazioni, sorrette dalla esaustiva motivazione in parte qua della sentenza di prime cure che si ritiene di condividere, si appalesano privi di fondamento le censure di cui ai punti secondo e terzo dell'atto di gravame.

8. - Va inoltre pienamente confermata la decisione di prime cure quanto alla configurazione e alla quantificazione del danno non patrimoniale da dequalificazione professione e del connesso danno biologico siccome accertato dal consulente tecnico nominato dal tribunale nella relazione tecnica in atti.

8.1. - T.I. S.p.a. contesta la sentenza di primo grado nel punto in cui la stessa ha riconosciuto all'appellato il risarcimento del danno in conseguenza dell'accertato demansionamento. Parte appellante sostiene che nel giudizio di primo grado il ricorrente non ha offerto sufficienti allegazioni in merito al pregiudizio subito alla professionalità.

La censura oltre che generica non appare pertinente alle risultanze processuali siccome valorizzate nella sentenza impugnata.

8.2. - Giova, sul punto, richiamare in breve quanto affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. 28274/2008 e numerose successive conformi) in ragione del fatto che, ove sia stato accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

8.3. - Nel caso di specie, la sentenza impugnata, lungi dal ritenere la sussistenza di un danno in re ipsa, come erroneamente dedotto dalla società ricorrente con censura pertanto inadeguata, ha ritenuto non solo sufficientemente dedotto dal ricorrente in prime cure ma anche provata, in base alle caratteristiche del demansionamento da questi subito, così come emerso dalle specifiche circostanze di fatto che hanno connotato il percorso lavorativo del ricorrente e il repentino mutamento di mansioni, in peius, con spostamento nell'area S.C.R.. Il tribunale ha osservato, infatti, che tale demansionamento in ragione della sua durata, risulta essere tale da comportare un sicuro impoverimento della capacità professionale acquisita dal P. nel pluriennale esercizio delle sue precedenti mansioni, impoverimento la cui sussistenza è desumibile dal passaggio a mansioni che oltre ad essere completamente eterogenee rispetto a quelle precedentemente esercitate (e quindi estranee al bagaglio professionale del lavoratore) si caratterizzano per il loro maggiormente accentuato carattere esecutivo e l'assenza dell'attività di elaborazione tecnica che caratterizzavano quelle in precedenza ricoperte.

8.4. - Quanto al danno biologico, la sussistenza di esso per l'insorgenza di una patologia depressiva qualificata come " disturbo cronico dell'adattamento con ansia e umore depresso misti", riferibile, quanto meno in termini di concausalità, agli illegittimi provvedimenti datoriali di trasferimento e assegnazione di mansioni, risulta accertata in forza della CTU esperita in primo grado, le cui conclusioni, frutto di completi e rigorosi accertamenti sul piano medico-scientifico, coerenti con le risultanze delle indagini svolte e sorrette da congrua, adeguata motivazione immune da vizi logici, sono state esattamente recepite dal Tribunale, e non possono che essere ribadite in questa sede, in mancanza di validi argomenti idonei a porle in discussione, tali non essendo né la contestazione di genericità e inattendibilità della documentazione sanitaria in atti, in considerazione della quale si vorrebbe negare la sussistenza della patologia, né il riferimento a fattori endogeni ( condizioni personali e familiari del lavoratore) che avrebbero inciso sull'eziopatogenesi del disturbo in epoca antecedente al mutamento delle mansioni, trattandosi di circostanza ben considerata da parte del CTU medesimo che ha valutato il demansionamento, sia pure in termini di equivalenza causale, per stabilire il nesso eziologico tra esso e la patologia riscontrata.

9. - Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dall'appellato, rileva la Corte che esso si appalesa fondato, sulla scorta delle argomentazioni già sviluppate in precedenti analoghi ( vedi per tutte C.d.A. Roma 1683/2016 del 28 aprile 2016).

9.1. - Il presente giudizio riguarda, invero, la vicenda relativa al S.C.R. e S., già esercitato da T.I. fin dal 1994, che gestiva due concessioni statali (tra cui la licenza 737), avente ad oggetto l'installazione ed assistenza di impianti di radio-trasmissione a bordo di navi.

Con Disp. n. 34 del 30 gennaio 2006 il Servizio veniva suddiviso in due articolazioni, una denominata "S.", "S.C.R." e l'altra denominata "B.", "B.I."); e, nel marzo 2006 (dopo soli due mesi dalla ristrutturazione), veniva formalizzata l'operazione di cessione del settore SC alla società I. (poi S.).

9.1. - L'odierno lavoratore passato così alle dipendenze della cessionaria ha impugnato la cessione del ramo di azienda, deducendone l'illegittimità sotto il profilo della mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto, e della insussistenza di previ criteri di assegnazione al settore poi trasferito.

9.2. - Il primo giudice, sulla scorta delle emergenze di causa, ha disatteso la domanda, in parte qua, e ritenuto legittimo il trasferimento del ramo di azienda essenzialmente rilevando che nella specie era stata ceduta tutta la funzione c.d. core della vendita dei prodotti ed installazione dei servizi satellitari ai c.d. clienti tradizionali; al riguardo, non costituirebbe elemento contrario all'individuazione di identità di funzione la circostanza che a seguito del trasferimento facesse difetto l'esistenza di un ufficio amministrativo o contabile; inoltre non vi era prova che nella nuova società il gruppo esternalizzato continuasse ad avvalersi dei servizi

interni a T. mentre era provato che da T. era passata una figura di dirigente ( la Sig.ra C.) che coordinava il ricorrente.

9.3. - A motivo del gravame incidentale il lavoratore ricorrente ha, al contrario, dedotto che:

1) la cessione del supposto ramo di azienda era stata finalizzata alla dismissione dei rapporti di lavoro confluiti nel ramo esternalizzato, ciò desumendosi dal brevissimo lasso di tempo intercorso tra la ristrutturazione Interna alla T. con la creazione della struttura dedicata ai S.R.M. e la cessione di tale attività alla I., tale da escludere un'autonomia organizzativa ed economica di quest'ultima;

2) non era stato ceduto personale con qualifiche direttive ma solo impiegatizio peraltro senza nessuna indicazione circa i criteri di suddivisione del personale tra le due strutture originate dal S.R.M.S.;

3) il personale passato alle dipendenze di I. aveva esercitato l'attività con il necessario ausilio del personale rimasto in T.I., a riprova del fatto che il complesso ceduto non era in grado di operare autonomamente.

9.4. - Dal canto suo, la società convenuta ha dedotto in sintesi che, a mente delle risultanze documentali, e in particolare dagli elenchi del personale trasferito, constava la cessione di più dipendenti con la qualifica di quadri, e che in ogni caso l'osservazione della difesa ricorrente non aveva attinenza alla individuazione della struttura funzionalmente autonoma.

10. - Deve premettersi che la fattispecie in esame è disciplinata, *ratione temporis*, dall' *art. 32 D.Lgs. n. 276 del 2003*, il quale, con riferimento al trasferimento del ramo di azienda, ha eliminato il connotato della sua "preesistenza", mantenendo però il riferimento alla "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata".

Come osservato anche recentemente dal Supremo Collegio (Cass. 25242/14), "(...) E' stato eliminato il requisito della autonomia funzionale del ramo di azienda 'preesistente' al trasferimento ed è stato altresì escluso che il ramo di azienda debba conservare, al seguito del trasferimento, la propria identità. L'intervento riformatore non ha modificato la norma nella parte in cui il ramo di azienda è definito come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi. Oltre che autonoma e idonea funzionalmente a svolgere un determinato servizio, l'entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non deve, al contrario, rappresentare il prodotto di uno smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro (...)".

In altri termini, la cessione di ramo di azienda deve avere ad oggetto settori e strutture organizzati, che nel passaggio mantengano la propria identità funzionale e che siano quindi, al momento del trasferimento, di per sé in grado di funzionare autonomamente, in guisa che la cessionaria possa, già in concomitanza della cessione, attraverso la parte di azienda ceduta, esercitare un'attività economica organizzata (Cass. 5678/13).

10.1. - Nel solco della valorizzazione dell'organizzazione e dell'autonomia funzionale dell'entità ceduta, questa stessa pronuncia afferma che può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti, stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi etc.), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso ex art. 1406 ss. c.c.

10.2. - Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dall'*art. 2112 c.c.* resta comunque, anche in siffatte ipotesi, l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto.

10.3. - Osserva la Corte che la carenza di autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto, così come riscontrabile ex actis (in particolare, la necessità, da parte del personale transitato in I., di operare costantemente con il personale rimasto in T.I., e la natura meramente impiegatizia di tale personale, senza la presenza di figure dirigenziali) è in effetti emersa dagli atti istruttori acquisiti.

La teste T., dirigente T., ha riferito che a seguito della riorganizzazione nel settore radiomarittimo lo stesso era stato diviso in due sezioni e nella prima era confluito il ricorrente con Montagna e da tale momento lo stesso non aveva avuto più contatto diretto con quest'ultimo e tuttavia ha confermato che nel S.C.R. non c'era mai stato un ufficio amministrativo e/o legale o di contabilità. La teste D.I.C. ha pure confermato la circostanza che la società cessionaria era stata costituita alla data del trasferimento del ramo di azienda da T. da tutti e solo dipendenti di quest'ultima.

La teste Z. ha infine confermato che la I. non si occupava di questioni navali ma di informatica, tanto è vero che la I.S. fu creata il giorno stesso della cessione.

10.4. - Contrariamente a quanto affermato dalla società appellante, è sicuramente emerso che il personale transitato in I. era soltanto personale impiegatizio, mentre tutte le figure dirigenziali con compiti di responsabilità erano rimaste in T.I. e che anche i quadri trasferiti in I. non avevano alcuna funzione di responsabilità.

Sono significative, in proposito, le dichiarazioni della teste C. e della teste T., alla cui stregua è emerso evidente che il ricorrente mancasse di qualsiasi specifica competenza per lo svolgimento dell'ordinario lavoro proprio del settore trasferito alla I.

10.5. Risulta incontestato, inoltre, che a seguito della riorganizzazione aziendale del 30 gennaio 2006 il S.C.R. e S. sarebbe stato diviso in due articolazioni, ossia: - S.C.R., con la responsabilità di assicurare il conseguimento degli obiettivi economici e di mercato definiti per la clientela di competenza, mediante la gestione delle specifiche leve di marketing, nonché la gestione e lo sviluppo del sistema commerciale, del customer care e dell'assistenza tecnica; - B.I., con la responsabilità di presidiare le attività di vendita del traffico satellitare, nonché lo sviluppo del relativo business innovativo.

10.6. - Deduce la difesa del lavoratore - e la circostanza non è stata smentita dalla difesa della società odierna appellante anzi ha trovato sufficiente conferma nelle testimonianze acquisite - che l'assegnazione al settore oggetto di cessione sarebbe avvenuta senza criteri certi, in violazione dei generali principi di buona fede e correttezza e, così, generando quella incontrollata forma di espulsione di frazioni di forza-lavoro senza una chiara identificazione dei dipendenti coinvolti sulla base del criterio della inerenza del rapporto di lavoro al ramo ceduto; espulsione illegittima secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio (Cass, 2489/08, secondo cui "può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purché esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano fare parte del ramo d'azienda - sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. , senza necessità di un loro consenso - i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale").

10.7. - Del resto, dalle deposizioni in atti, è emerso come molti lavoratori assegnati nel ramo ceduto non avessero alcuna specifica competenza nella gestione delle attività della I.

11. - Dunque, sul punto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore, fermo il rigetto di tutte le altre istanze, in relazione alle quali, in assenza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, va dichiarata inefficace, nei suoi confronti, la cessione del ramo di azienda denominato "S.C.R." da T.I. alla società I. (ora S.), condannando la prima a ripristinare il rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

12. - Con riferimento a quanto da ultimo dedotto dalla società T. S.p.A. in ragione della sussistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto tra il lavoratore ceduto e la società cessionaria, va osservato come nella specie non sia affatto venuto meno l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con la T.I. S.p.A. e, quindi, l'interesse ad agire per conseguire l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda cui era stato assegnato. Nel rapporto obbligatorio il debitore, è infatti, di regola, indifferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere l'interesse del creditore. In base a questo principio - espresso nell'art. 2740 c.c. , nell'art. 1268 c.c. , comma 1, nell'art. 1272 c.c. , comma 1, nell'art. 1273 c.c. , comma 1, nell'art. 1406 cod. civ. - deve considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavoratore,



titolare di crediti verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui *all'art. 1406 cod. civ. L'art. 2112 cod. civ.* , che permette all'imprenditore il trasferimento dell'azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, un'azienda o un suo ramo, da intendere come entità economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.

12.1. - Di conseguenza, sussiste l'interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e perciò l'inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso. Ne questo interesse è escluso dalla solidarietà di cedente e cessionario stabilita dal capoverso *dell'art. 2112 c.c.* la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto "esistenti" al momento del trasferimento e non quelli futuri, onde ben può considerarsi un pregiudizio a carico del ceduto nel caso di cessione dell'azienda a soggetto meno solvibile.

13. - Una pronuncia che ordina il ripristino del rapporto nei confronti della società cedente con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento, senza tenere conto delle retribuzioni che nel frattempo il lavoratore ha percepito dalla S. S.p.A., resiste anche al rilievo posto dalla società resistente considerato che suddetta pronuncia non quantifica eventuali crediti retributivi del lavoratore verso la convenuta datrice, limitandosi a dare atto della permanente sussistenza d'un rapporto lavorativo inter partes, ininterrotto sotto ogni profilo e, quindi, sia giuridico che economico ( cfr. Cass. 13791/2016)

L'esistenza e l'entità di eventuali crediti retributivi maturati nell'arco di tempo compreso fra l'illegittimo trasferimento del rapporto e la sentenza della Corte territoriale potrà, se del caso, essere oggetto di delibazione in separata sede.

14. - Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. Vanno interamente compensate nei confronti della S. contumace non essendo state formulate domande nei suoi confronti in questa sede.

15. - In considerazione della data di deposito dell'appello principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma i quater, del *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115* , introdotto dal comma 17 dell' *art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228* , ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

#### **P.Q.M.**

a) rigetta l'appello principale.

b) Accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara la nullità del trasferimento del ramo di azienda in data 14 settembre 2006 tra T. S.P.A. e I. S.p.A ( ora S. S.P.A.) e la sussistenza del rapporto lavorativo tra la T. S.P.A e P.C. ordinando il ripristino dello stesso con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell'anzidetto trasferimento.

c) Condanna la T. S.P.A. al pagamento, in favore di P.C. delle spese del presente grado che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese generali al 15% , iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore distrattario. Compensa nel resto.

Ai sensi del *dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002* , dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso *art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002*.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018.